



**Città di Jesolo**

**REGOLAMENTO  
DI RIPARTO DEGLI  
INCENTIVI ALLE  
FUNZIONI TECNICHE EX  
ART. 45 D.LGS. 36/2023**

Approvato con deliberazione della giunta comunale n. 218 del 2.9.2025

## SOMMARIO

<b>CAPO I. PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
Art. 1. Oggetto e scopo del regolamento.....	3
Art. 2. Istituzione e riparto del Fondo. ....	3
Art. 3. Personale beneficiario del fondo. ....	3
Art. 4. Conferimento degli incarichi e gruppo di lavoro.....	3
Art. 5. Requisiti generali per l'erogazione dell'incentivo.....	4
Art. 6. Centrale unica di committenza (CUC). ....	4
Art. 7. Quota del 20 per cento. ....	5
<b>CAPO II. INCENTIVO PER LAVORI.....</b>	<b>6</b>
Art. 8. Quantificazione del fondo. ....	6
Art. 9. Ripartizione del fondo. ....	6
Art. 10. Disciplina delle varianti. ....	8
<b>CAPO III. INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE.....</b>	<b>9</b>
Art. 11. Quantificazione del fondo. ....	9
Art. 12. Requisiti specifici.....	9
Art. 13. Ripartizione del fondo. ....	9
Art. 14. Disciplina delle varianti. ....	11
<b>CAPO IV. DISPOSIZIONI COMUNI.....</b>	<b>12</b>
Art. 15. Certificazione dei risultati e riduzione delle risorse.....	12
Art. 16. Liquidazione dell'incentivo. ....	13
Art. 17. Personale dirigenziale. ....	13
Art. 18. Rinvio normativo. ....	13
Art. 19. Applicazione e disposizioni finali.....	14

## CAPO I. PRINCIPI GENERALI.

### **Art. 1. Oggetto e scopo del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina il riparto degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023 (di seguito "Codice") svolte dal personale del comune di Jesolo (di seguito "Comune") nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito "l.ss.ff.").
2. Gli incentivi sono attribuiti in base al principio del risultato, che postula l'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo.  
L'attribuzione degli incentivi è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne al Comune, o di quelle a convenzione e interne ad altri enti pubblici e, pertanto, a ridurre il ricorso a professionisti esterni, con conseguente contenimento della spesa in materia.
3. Ai fini del presente regolamento, le risorse finanziarie per gli incentivi tecnici costituiscono il "fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche" (di seguito "Fondo").

### **Art. 2. Istituzione e riparto del Fondo.**

1. Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, il Fondo è costituito da risorse finanziarie di ammontare non superiore al 2 % dell'importo dei l.ss.ff. posto a base delle procedure di affidamento, al netto degli eventuali opzioni o rinnovi, così come definito dagli articoli che seguono.
2. Il fondo è ripartito:
  - a. per l'80 % delle risorse ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del Codice;
  - b. per il 20 % delle risorse ai sensi dell'articolo 45, comma 5, del Codice.

### **Art. 3. Personale beneficiario del fondo.**

1. Gli incentivi possono essere attribuiti esclusivamente al personale che con atto formale è stato preventivamente incaricato di svolgere le funzioni individuate nell'allegato I.10 del Codice.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato, il personale in comando o in distacco presso il Comune, nonché i dipendenti di altre amministrazioni convenzionate a tal fine con il Comune.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare gli importi previsti dalla vigente normativa.  
È onere del singolo dipendente comunicare al dirigente del settore competente e all'ufficio risorse umane, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di liquidazione, gli incentivi a lui corrisposti da altre amministrazioni pubbliche, l'entità degli stessi e l'ente di riferimento, in modo da consentire al Comune il controllo del rispetto dei tetti di legge.

### **Art. 4. Conferimento degli incarichi e gruppo di lavoro.**

1. Il dirigente del settore titolare della spesa con proprio atto:
  - a. individua la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla

singola procedura di affidamento;

- b. identifica il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori, individuando le funzioni/attività che devono essere svolte dai singoli dipendenti individuati,
- c. suddivide, tra i soggetti coinvolti, le percentuali di ripartizione dell'incentivo, nel rispetto dei valori di cui al presente regolamento;
- d. assegna con precisione i tempi per lo svolgimento delle attività assegnate, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo.

2. Il dirigente può individuare anche dipendenti di altri settori, d'intesa con il dirigente del dipendente.

3. La costituzione e l'eventuale modifica del gruppo di lavoro deve precedere l'effettivo esercizio delle attività di ogni suo componente.

Il mancato rispetto di tale requisito è condizione ostativa all'erogazione del contributo.

Costituisce eccezione al requisito di cui al periodo precedente l'attività svolta precedentemente all'approvazione del presente regolamento.

4. In relazione alle attività e agli adempimenti a ciascuno assegnati a ciascun dipendente del gruppo di lavoro, il dirigente deve indicare i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

Tali tempistiche sono previamente comunicate alla giunta, mediante apposita "informativa", tale adempimento costituisce requisito per l'erogazione dell'incentivo.

5. Il dirigente può modificare o revocare gli incarichi, disponendo contestualmente in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione originariamente previste.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Il dirigente del settore competente è tenuto a verificare l'effettivo compimento, da parte di tutti i partecipanti al gruppo, delle attività assegnate.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35 bis del D.lgs. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

9. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il dirigente agisce con i poteri del privato datore di lavoro.

#### **Art. 5. Requisiti generali per l'erogazione dell'incentivo.**

1. Presupposto per la destinazione delle risorse e successiva attribuzione dell'incentivazione è l'inserimento delle somme nel quadro economico dell'intervento.

2. Sono interessati dall'applicazione del fondo tutti i contratti pubblici di ll.ss.ff. aventi importo posto a base della procedura di affidamento uguale o maggiore di € 50.000, purché sia stato redatto un progetto ai sensi dell'articolo 41 del Codice.

#### **Art. 6. Centrale unica di committenza (CUC).**

1. In caso di attività svolta da una CUC per conto del Comune, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata.
2. Nel caso in cui la convenzione nulla dica a riguardo, ai dipendenti della CUC è attribuito l'incentivo corrispondente alla funzione "predisposizione dei documenti di gara", così come definito nel presente regolamento.
3. La quota è assegnata su richiesta della CUC che indichi le attività incentivabili.

#### **Art. 7. Quota del 20 per cento.**

1. La quota di cui all'articolo 2, comma 3 lett. b), del presente regolamento è incrementata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 45 del Codice.  
Le risorse sono destinate secondo quanto prescritto dalla vigente normativa, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione del Comune.
2. Le risorse sono destinate prioritariamente alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.  
La destinazione della restante quota fra le fattispecie del Codice è stabilita con atto del dirigente competente sentito il segretario comunale.  
In caso di mancata destinazione, le somme costituiscono avanzo vincolato di legge, la cui destinazione sarà stabilita sentita previamente la conferenza dei dirigenti.

## CAPO II. INCENTIVO PER LAVORI.

### **Art. 8. Quantificazione del fondo.**

1. Il fondo viene fissato nella misura massima del 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento e modulato come successivamente indicato.
2. Detto fondo comprende gli oneri assistenziali e previdenziali a carico del Comune e va previsto all'interno del quadro economico.
3. La percentuale massima della misura incentivante indicata dall'articolo 45 del Codice, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

	<b>Classi di importo</b>	<b>Percentuale (%)</b>
1	Fino alla soglia dell'affidamento diretto	2 %
2	Dalla soglia dell'affidamento diretto fino a euro 1.000.000,000	1,90 %
3	Da euro 1.000.000,01 fino alla soglia di rilevanza europea	1,70 %
4	Oltre la soglia di rilevanza europea	1,00 %

4. Il calcolo dell'importo da accantonare si effettua, in misura scalare, applicando all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, le aliquote decrescenti di cui al comma 3 corrispondenti ai diversi scaglioni.

### **Art. 9. Ripartizione del fondo.**

1. L'80 % delle risorse finanziarie del fondo è ripartito fra il personale nelle percentuali previste nella seguente tabella, in cui sono evidenziate le attività di cui all'Allegato I.10 del Codice.

<b>N.</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>PERCENTUALE</b>
1	Programmazione della spesa per investimenti	2
2	Responsabile unico del progetto	30
3	Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	8
4	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2
5	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2
6	Redazione del progetto esecutivo	10
7	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
8	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2

9	Predisposizione dei documenti di gara	10
10	Direzione dei lavori	20
11	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	2
12	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4
	Direzione dell'esecuzione	Fattispecie non prevista nei lavori
	Collaboratori del direttore dell'esecuzione	Fattispecie non prevista nei lavori
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Fattispecie non prevista nei lavori
13	Collaudo tecnico-amministrativo Oppure Regolare esecuzione	2
	Verifica di conformità	Fattispecie non prevista nei lavori
14	Collaudo statico (ove necessario)	2
15	Coordinamento dei flussi informativi	2
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

2. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, si stabilisce quanto segue:
- a. in ordine all'attività n. 1 "Programmazione della spesa per investimenti", questa è posta in capo al dirigente del settore titolare della spesa, salvo diversa disposizione;
  - b. in ordine all'attività n. 9 "Predisposizione dei documenti di gara", questa è da intendersi comprensiva dell'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento sino alla proposta di aggiudicazione;
  - c. in ordine all'attività n. 14 "Collaudo statico", quando questa non risulti necessaria, la relativa percentuale incrementa quella prevista per l'attività n. 13 "Collaudo tecnico-amministrativo o regolare esecuzione";
  - d. in ordine all'attività n. 15 "Coordinamento dei flussi informativi", quando questa non risulti necessaria, e in ogni caso per le attività precedenti all'entrata in vigore del D.lgs. 209/2024 c.d. correttivo appalti – ovvero il 1.1.2025 – la relativa percentuale incrementa quella prevista per l'attività n. 3 "Collaboratori RUP";
  - e. in ordine all'attività n. 11 "Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)", quando questa non risulti necessaria, la relativa percentuale incrementa quella prevista per l'attività n. 10 "Direzione dei lavori".
3. Oltre ai casi disciplinati al comma 2, nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro, salvo diverse disposizioni normative.

#### **Art. 10. Disciplina delle varianti.**

- 1.** Le varianti conformi all'articolo 120, comma 1 lett. c), del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura.  
L'incentivo è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie.
- 2.** Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori progettuali o da carenze nella fase di pianificazione e progettazione.  
La natura dell'errore deve essere attestata dal RUP e validata con provvedimento del dirigente competente, previo accertamento delle responsabilità tecniche.

### **CAPO III. INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE.**

#### **Art. 11. Quantificazione del fondo.**

1. Il fondo viene fissato nella misura massima del 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento e modulato come successivamente indicato.
2. Detto fondo comprende gli oneri assistenziali e previdenziali a carico del Comune e va previsto all'interno del quadro economico.
3. La percentuale massima della misura incentivante indicata dall'articolo 45 del Codice, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

	<b>Classi di importo</b>	<b>Percentuale (%)</b>
1	Fino alla soglia di rilevanza europea	2 %
2	Dalla soglia di rilevanza europea fino a euro 1.000.000,000	1,90 %
3	Da euro 1.000.000,01 fino a euro 2.000.000,00	1,70 %
4	Oltre euro 2.000.000,00	1,00 %

4. Il calcolo dell'importo da accantonare si effettua, in misura scalare, applicando all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, le aliquote decrescenti di cui al comma 3 corrispondenti ai diversi scaglioni.

#### **Art. 12. Requisiti specifici.**

1. Negli appalti di servizi e forniture l'incentivo si applica nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, e il medesimo non coincida con il RUP.
2. Il direttore dell'esecuzione viene nominato:
  - a. in caso di servizi di particolare importanza, come elencati nell'articolo 32, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice;
  - b. nelle forniture di importo superiore a € 500.000,00, come previsto nell'articolo 32, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice.

#### **Art. 13. Ripartizione del fondo.**

1. L'80 % delle risorse finanziarie del fondo è ripartito fra il personale nelle percentuali previste nella seguente tabella, in cui sono evidenziate le attività di cui all'Allegato I.10 del Codice.

<b>N.</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>PERCENTUALE</b>
1	Programmazione della spesa per investimenti	2
<hr/>		
2	Responsabile unico del progetto	25

<b>3</b>	Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	13
	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	Fattispecie non prevista nei ss. ff.
	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Fattispecie non prevista nei ss. ff.
	Redazione del progetto esecutivo	Fattispecie non prevista nei ss. ff.
<b>4</b>	Redazione del progetto (livello unico)	15
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Fattispecie non prevista nei ss. ff.
	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Fattispecie non prevista nei ss. ff.
<b>5</b>	Predisposizione dei documenti di gara	15
	Direzione dei lavori	Fattispecie non prevista nei ss. ff.
	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	Fattispecie non prevista nei ss. ff.
	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Fattispecie non prevista nei ss. ff.
<b>6</b>	Direzione dell'esecuzione	20
<b>7</b>	Collaboratori del direttore dell'esecuzione	3
<b>8</b>	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2
	Collaudo tecnico-amministrativo	Fattispecie non prevista nei ss. ff.
<b>9</b>	Regolare esecuzione Oppure Verifica di conformità	5
	Collaudo statico (ove necessario)	Fattispecie non prevista nei ss. ff.
	Coordinamento dei flussi informativi	Fattispecie non prevista nei ss. ff.
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

2. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, si stabilisce quanto segue:
  - a. in ordine all'attività n. 1 "Programmazione della spesa per investimenti", questa è posta in capo al dirigente del settore titolare della spesa, salvo diversa disposizione;
  - b. in ordine all'attività n. 5 "Predisposizione dei documenti di gara", questa è da intendersi comprensiva dell'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento sino alla proposta di aggiudicazione;
  - c. in ordine all'attività n. 8 "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione", quando questa non risulti necessaria, la relativa percentuale incrementa quella prevista per l'attività n. 7 "Collaboratori del direttore dell'esecuzione";
  - d. in ordine all'attività n. 7 "Collaboratori del direttore dell'esecuzione", quando questa non risulti necessaria, la relativa percentuale incrementa quella prevista per l'attività n. 6 "Direzione dell'esecuzione".
  
3. Oltre ai casi disciplinati al comma 2, nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro, salvo diverse disposizioni normative.

#### **Art. 14. Disciplina delle varianti.**

1. Per i servizi e forniture trova applicazione l'articolo 10 del presente regolamento.

## CAPO IV. DISPOSIZIONI COMUNI.

### **Art. 15. Certificazione dei risultati e riduzione delle risorse.**

1. L'incentivo è corrisposto dal dirigente del settore titolare della spesa, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.
2. L'accertamento di cui al comma 1 consiste nella puntuale verifica delle prestazioni oggetto dell'incarico, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.  
L'accertamento può essere:
  - a. positivo;
  - b. parzialmente positivo;
  - c. negativo.
3. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
4. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30 % dei tempi assegnati, oppure con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
5. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento, oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.  
Sono considerati, in ogni caso, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il responsabile contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
7. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando la riduzione percentuale del compenso in misura proporzionale agli incrementi dei tempi o dei costi.
8. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
9. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente articolo, il Comune ha il diritto di ripetere quanto indebitamente già corrisposto, anche mediante decurtazione delle quote di incentivo spettanti per altri interventi.
10. Il calcolo delle decurtazioni è riferito alla singola attività e non ha effetto sugli altri gruppi di attività.
11. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per l'Amministrazione ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali.  
Tali mancanze sono attestate dal dirigente competente, previo contraddittorio con il dipendente.

## **Art. 16. Liquidazione dell'incentivo.**

1. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento positivo, avverrà con le seguenti tempistiche:

### **I. Per i lavori:**

- a. le fasi n. 1 (programmazione spesa) e da n. 4 a 9 (progettazione e aggiudica): entro 90 giorni dalla aggiudicazione;
- b. le fasi n. 2 e 3 (RUP e collaboratori):
  - il 50 % entro 90 giorni dalla aggiudicazione;
  - il 50 % entro 90 giorni dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- c. le fasi da n. 10 a 15 (esecuzione): entro 90 giorni dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi.

### **II. Per i servizi e le forniture:**

- a. le fasi n. 1 (programmazione spesa), 4 e 7 (progettazione e aggiudica): entro 90 giorni dalla aggiudicazione;
- b. le fasi n. 2 e 3 (RUP e collaboratori):
  - il 50 % entro 90 giorni dalla aggiudicazione;
  - il 50 % entro 90 giorni dal certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- c. le fasi da n. 6 a 9 (esecuzione): entro 90 giorni dal certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione o strumenti analoghi.

### **III. Per i servizi e le forniture di carattere pluriennale:**

- a. le fasi n. 1 (programmazione spesa), 4 e 7 (progettazione e aggiudica): entro 90 giorni dalla aggiudicazione;
- b. le fasi n. 2 e 3 (RUP e collaboratori):
  - il 50 % entro 90 giorni dalla aggiudicazione;
  - il 50 % entro 90 giorni dal certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- c. le fasi da n. 6 a 9 (esecuzione) e il 50 % residuo delle fasi n. 2 e 3: l'importo verrà suddiviso per le annualità di svolgimento del contratto.  
Le singole quote verranno corrisposte con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla avvenuta attestazione della regolare esecuzione o strumento analogo riferito all'anno in liquidazione.

## **Art. 17. Personale dirigenziale.**

1. Nel caso di erogazione degli incentivi al personale dirigenziale, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, le funzioni del dirigente competente saranno svolte dal dirigente individuato per la sostituzione nei casi di assenza o impedimento temporaneo.

## **Art. 18. Rinvio normativo.**

1. Tutti i riferimenti normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile. Pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni.

2. Le norme del presente regolamento si intendono altresì modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, oppure di mutati orientamenti giurisprudenziali, in particolare di natura contabile, che troveranno quindi diretta applicazione.

**Art. 19. Applicazione e disposizioni finali.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, anche nelle more della sua approvazione, le procedure di acquisizione di ll.ss.ff. a cui si applica il Codice, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.